



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2477

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di confisca di prevenzione e di informazioni interdittive antimafia

Indice

1. DDL S. 2477 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2477	4

1. DDL S. 2477 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2477
XVIII Legislatura

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di confisca di prevenzione e di informazioni interdittive antimafia

Iter

3 febbraio 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2477

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Davide Faraone](#) ([IV-PSI](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 dicembre 2021**; annunciato nella seduta n. 386 del 14 dicembre 2021.

Classificazione TESEO

MAFIA E CAMORRA , MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA

Articoli

RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA PENALE (Art.3), SENTENZE PENALI (Art.4), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.6, 8, 15, 17, 19), AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA (Art.7), PIGNORAMENTO (Art.10), SEQUESTRO GIUDIZIARIO (Artt.10, 12, 16), CONFISCA (Art.13), AMMINISTRATORI (Art.16), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.20), PROCEDIMENTI CAUTELARI ED ESECUTIVI (Art.20)

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 3 febbraio 2022.

Annuncio nella seduta n. 400 dell'8 febbraio 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2477

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2477

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FARAONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2021

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di confisca di prevenzione e di informazioni interdittive antimafia Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto a modificare il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione e informazioni interdittive. Difatti, con i cosiddetti « Pacchetti sicurezza » (riforma 2008/2009) la confisca di prevenzione, ideata quale principale strumento di lotta alla criminalità organizzata, è divenuta uno strumento di ablazione dei patrimoni, a prescindere dalla loro natura lecita o illecita.

Si rileva, all'uopo, che la necessità di strumenti straordinari per contrastare il crimine organizzato ha compromesso in maniera significativa il sistema di garanzie e di tutele delle persone, in quanto nella pratica giudiziaria sono sempre più frequenti e numerosi i casi in cui le misure di prevenzione vengono applicate nei confronti di soggetti che poi vengono assolti in sede penale per gli stessi fatti.

La presente proposta parte, infatti, dalle criticità registrate in sede di applicazione delle norme sottese alla confisca di prevenzione. Invero, si è riscontrato che le aziende sottoposte alle misure di prevenzione vengono in gran numero poste in liquidazione nel corso delle complesse more procedurali, con effetti macroeconomici devastanti nei territori in cui le misure vengono applicate: perdita di posti di lavoro, calo del gettito fiscale, compromissione dell'intero tessuto economico in cui le aziende in sequestro o in confisca operano, caratterizzato da un sempre crescente clima di incertezza.

Peraltro, il timore per l'applicazione di sequestri e confische, specie nel Meridione, insieme al rischio di impresa e alla crisi economica, costituiscono un potente deterrente ad investire in questi territori, con conseguente aumento della povertà e del degrado sociale, di cui si alimenta la stessa criminalità organizzata

A livello sostanziale, si presentano anzitutto criticità relative alla natura giudica della confisca di prevenzione, che, malgrado ciò che ha sancito la giurisprudenza nazionale, seguendo i criteri tracciati dalla Corte di giustizia europea nella nota sentenza Engel, ha un contenuto fortemente punitivo-afflittivo. Difatti, prescindendo dall'attuale pericolosità sociale della persona, non ha carattere preventivo, bensì affligge la persona che la subisce aggredendo i suoi con riguardo al passato (ovvero alla loro origine). Facendo leva sulla tesi della natura non penale delle misure di prevenzione, si finisce, infatti, col togliere ad una persona tutto il patrimonio, compresa la casa familiare, e di conseguenza privare lei e la sua famiglia di ogni mezzo di sostentamento, travolgere il suo passato e distruggere il suo futuro. La confisca di prevenzione, da misura di prevenzione finisce, nei fatti, col perseguire intenti punitivi e afflittivi, con elusione dei principi garantistici propri della materia penale. Va anche segnalato che gli effetti che subisce una persona sottoposta a una misura, qualora sia un imprenditore, non riguardano solamente il diritto di proprietà o l'iniziativa economica (dotate di guarentigie costituzionali più attenuate rispetto alla libertà personale), ma anche la violazione del diritto al lavoro, fondamento della Repubblica, richiamato nell'articolo 1 della Costituzione. Oltre

all'allontanamento dalla sua azienda, per la persona che subisce il sequestro è, inoltre, difficile che quest'ultimo possa trovare un qualunque tipo di occupazione a causa degli effetti di stigmatizzazione sociale che l'applicazione di un provvedimento antimafia produce.

Va anche aggiunto che, a differenza di ciò che è previsto per il procedimento penale, lo *standard* probatorio si basa sull'indizio, e non sulla prova, il quale non deve essere né grave, né preciso, né concordante. Da questo, si deve inferire l'appartenenza dell'accusato alla mafia, ma il concetto di appartenenza non coincide con quello di partecipazione delineato dall'articolo 416-*bis* del codice penale. Si tratta di un concetto ancora più vago del concorso esterno in associazione mafiosa che ha suscitato le « perplessità » della dottrina più accorta e le censure della Corte europea.

Neanche l'analisi delle pronunce della Cassazione consente la tipizzazione di una specifica categoria dell'appartenenza. Questo comporta una eccessiva vaghezza della fattispecie di pericolosità sociale qualificata, nonché la violazione del principio di legalità espresso dall'articolo 25 della Costituzione e dall'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che potrebbe far presagire una pronuncia additiva della Corte costituzionale o una censura da parte della Corte europea (che, nella nota sentenza De Tommaso, ha già ribadito il rispetto del principio di legalità con riferimento alla categoria di pericolosità generica prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 4).

È evidente che gli effetti sostanziali e processuali dell'imprecisione del precetto normativo siano gravissimi: non solo le persone non sono in grado di prevedere cosa non debbano fare per essere considerate « appartenenti », ma una volta instaurato il procedimento di prevenzione, non sanno neanche da cosa difendersi; in più, emanato il decreto di confisca, il controllo sulla legalità del provvedimento, in sede di ricorso in appello e in Cassazione, perde la sua effettività perché, mancando a monte un modello legale di confisca che ne definisca con precisione i presupposti normativi, non è possibile stabilire se il provvedimento impugnato è conforme al paradigma normativo che, di fatto, viene modellato di volta in volta, a seconda delle esigenze preventive e in funzione della personalissima dogmatica para-penalistica del giudice. In altre parole, il giudice non verifica se, nel caso di specie, i presupposti della norma sono rispettati ma crea esso stesso i presupposti per l'applicazione della norma, non solo generale e astratta ma vaghissima e imperscrutabile.

A livello processuale la confisca è preceduta dal sequestro. È lo stesso giudice che ha disposto il sequestro, *inaudita altera parte*, che deciderà se revocare il sequestro o disporre la confisca, in ciò rivalutando i medesimi elementi indiziari, con evidenti ricadute sul principio del giudice terzo e imparziale, corollario del principio del giusto processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea.

In più, nel procedimento di prevenzione si assiste ad un'inversione dell'onere della prova in quanto non è l'accusa a dovere fornire l'indizio dell'appartenenza dell'indiziato alla mafia, ma è il proposto a dover fornire la prova negativa di tale appartenenza. Per accertare la congruità tra le disponibilità finanziarie della persona e il suo patrimonio, nella maggior parte dei casi il tribunale si avvale di un collegio peritale, il che avvicina il processo di prevenzione a quello inquisitorio. Difatti, il tribunale dispone il sequestro e nomina i periti per accertare la congruenza tra i beni e la capacità finanziaria del proposto e la perizia disposta dal tribunale diventa lo strumento stesso attraverso il quale il giudice ricerca elementi nuovi sui quali fondare la sua decisione. In altre parole, il tribunale si spoglia della sua terzietà ricercando esso stesso la prova a supporto del provvedimento che egli stesso ha emesso nella fase cautelare. Inoltre, nel corso degli accertamenti peritali, al proposto viene spesso richiesto di fornire documentazione contabile o tributaria anche risalente a moltissimi anni prima rispetto alla proposta di applicazione della misura, pur prevedendo la normativa fiscale un termine più breve per la tenuta delle scritture contabili.

Un'altra criticità riguarda la confisca dei beni connessi ad attività illecite. La generica previsione legale prevista dall'articolo 24 ha consentito alla giurisprudenza di ritenere integrata la condizione di legge non solo quando i beni siano frutto di attività delittuosa, o di reato, ma anche frutto di illeciti civili o addirittura amministrativi, snaturando così la funzione del sistema di prevenzione nato per sottrarre i beni provento di attività criminali dal circuito economico, piegando così nella sostanza il principio di legalità previsto dall'articolo 7 della CEDU.

Peraltro, l'estensione di detto strumento anche alla casa ove abita il proposto con la sua famiglia rischia, paradossalmente, non solo di incidere pesantemente su diritti fondamentali dell'uomo, quali l'integrità della famiglia e il diritto ad una casa, ma di produrre effetti criminogeni ulteriori. La possibilità di confiscare il bene indipendentemente dall'attuale pericolosità sociale della persona, inoltre, ha connotato la confisca in senso spiccatamente sanzionatorio in quanto essa, facendo riferimento soltanto all'origine del bene, guarda al passato e non al futuro, abbandonando la funzione pubblica tipica dell'azione di prevenzione che è quella di impedire la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Tale connotazione potrebbe esporre l'istituto a censure da parte della Corte europea.

Il disposto normativo di cui all'articolo 26 ritiene fittizie le intestazioni o gli acquisti dei conviventi, coniugi e figli, del proposto acquisite nei due anni antecedenti la proposta; si tratta di una presunzione legale. La pratica ha, tuttavia, esteso questa presunzione anche alle intestazioni o agli acquisti dei conviventi oltre i due anni antecedenti la proposta, legittimando lo statuto probatorio, ben più mite, che vale nei confronti del proposto, anche per i terzi estranei alla proposta, nei confronti dei quali più volte la Corte di cassazione ha ribadito la necessità che la prova sia piena. Ciò comporta una inaccettabile compressione dei diritti della difesa.

Quanto alla possibilità di impugnare il provvedimento di confisca, si può fare ricorso in Cassazione solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione, cosicché, la maggior parte dei ricorsi in Cassazione in questa materia viene dichiarata inammissibile perché gli avvocati, non potendo lamentare la illogicità delle motivazioni su cui si fonda il provvedimento ablativo, sono costretti a mascherare la illogicità della motivazione come violazione di legge.

Un altro punto riguarda l'articolo 28, che introduce espressamente il diritto alla revocazione della confisca, fra l'altro, alla lettera *a*), in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute o conosciute alla conclusione del procedimento. La notula recepisce di fatto la giurisprudenza maturata nel vigore della legge n. 575 del 1965 - che non prevedeva espressamente il diritto alla revoca del provvedimento di confisca - relativa all'estensione al procedimento di prevenzione dei principi vigenti in materia di revisione penale, *ex* articolo 630 del codice di procedura penale, e ciò sulla scorta dell'irrinunciabile esigenza di giustizia sostanziale *ex* articolo 24 della Costituzione, in materia di riparazione di errori giudiziari. Ciò nondimeno, in sede di codificazione dell'articolo 28, il legislatore ha però, in maniera irragionevole, limitato le ipotesi per la revocazione ai soli casi in cui la prova sia sopravvenuta, diversamente da quanto previsto dall'articolo 630, lettera *c*), del codice di procedura penale ove invece si fa riferimento anche alle prove conosciute successivamente al giudicato, intendendosi ovviamente le prove preesistenti ma non conosciute, dunque non apprezzate. Si tratta a nostro avviso di un passo indietro, del tutto ingiustificato, non in linea con il principio costituzionale in materia di giustizia sostanziale, il cui obiettivo ovviamente prescinde dall'eventuale incuria delle parti o dal caso fortuito.

Il presente disegno di legge intende, dunque, offrire delle modifiche che siano capaci di porre rimedio ai problemi relativi alle palesi ingiustizie che si generano in sede di applicazione di tali norme.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) agli indiziati di reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Gli indizi di reato di cui al comma 1 devono essere gravi. Nella valutazione dei suddetti indizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195 comma 7, 203 e 271, comma 1, del codice di procedura penale ».

Art. 2.

1. Al comma 10-*quater* dell'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « il sequestro perde efficacia » sono sostituite dalle seguenti: « le misure cautelari perdono efficacia »;

b) al secondo periodo, le parole: « decreto di sequestro emesso » sono sostituite dalle seguenti: « decreto che applica le misure disposte ».

Art. 3.

1. All'articolo 10 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero entro quarantacinque giorni dal termine previsto dall'articolo 7, comma 10-*sexies* »;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero entro quarantacinque giorni dal termine previsto dall'articolo 7, comma 10-*sexies* ».

Art. 4.

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Il provvedimento è revocato con effetti *ex tunc*, nel caso in cui, successivamente all'applicazione della misura, i fatti accertati con sentenza penale definitiva escludono i presupposti per l'applicazione della misura ovvero intervenga sentenza penale irrevocabile di proscioglimento perché il fatto non sussiste o la persona non lo ha commesso, quando gli elementi di fatto valutati ai fini dell'applicazione sono correlati all'imputazione nel processo penale ».

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'ultimo periodo, dopo le parole: « quando ricorrono » sono inserite le seguenti: « motivi di lavoro o ».

Art. 6.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 18 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono abrogati.

Art. 7.

1. L'articolo 20 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« Art. 20. - (*Provvedimenti cautelare*) - 1. Il tribunale, anche d'ufficio, dispone il controllo giudiziario dei beni dei quali la persona, nei cui confronti è iniziato il procedimento, risulta potere disporre quando:

a) sulla base di sufficienti indizi, tra cui l'evidente sproporzione del patrimonio rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego;

b) ricorrono sufficienti indizi che la disponibilità dei medesimi agevoli la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa;

c) sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-

bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

2. Nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) del comma 1, il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone il tribunale nomina un giudice delegato e un amministratore giudiziario che riferisce bimestralmente gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato stesso e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui del comma 2 nei confronti del giudice delegato;

c) di informare preventivamente il giudice delegato circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi;

f) di non disperdere, sottrarre o alienare i beni.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile. Nel caso in cui sia accertata la violazione di una o più prescrizioni e la misura del controllo giudiziario risulti inadeguata, il tribunale dispone il sequestro dei beni.

5. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

6. Quando la circostanza prevista dalla lettera *c*) del comma 1 risulta occasionale, ove sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività, il tribunale, con il provvedimento che dispone il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende, impone, nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1, di consegnare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

7. Il tribunale, quando ritiene che le prescrizioni di cui al comma 6 non siano sufficienti, applica le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

8. Il titolare dei beni sottoposti al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

9. Le misure sono revocate dal tribunale quando risulta che esse hanno per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

10. I provvedimenti che applicano o revocano, anche parzialmente, le misure di cui ai commi precedenti, sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione ».

Art. 8.

1. L'articolo 22 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è abrogato.

Art. 9.

1. Al comma 2 dell'articolo 23 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « beni sequestrati » sono sostituite dalle seguenti: « beni oggetto della proposta » e le parole: « del sequestro » sono sostituite dalle seguenti: « della misura di cui all'articolo 20 ».

Art. 10.

1. All'articolo 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sottoposti alla misura di cui all'articolo 20, beni di cui la persona nei confronti della quale è instaurato il procedimento risulti, anche per interposta persona fisica o giuridica, essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo e che risultino essere frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego. Si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 1, 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1, del codice di procedura penale. Quando dispone la confisca il tribunale ordina il sequestro dei beni, salvo che non ritenga adeguate le misure già adottate »;

b) al comma 2, le parole: « Il provvedimento di sequestro perde efficacia » sono sostituite dalle seguenti: « I provvedimenti cautelari di cui all'articolo 20 perdono efficacia »;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: « Il sequestro » sono sostituite dalle seguenti: « I provvedimenti cautelari di cui all'articolo 20 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ma prima della cessazione »;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il tribunale, nel caso in cui la confisca del bene, limitatamente alle ipotesi in cui esso sia destinato a bisogni abitativi o ad altri bisogni primari del proposto e della sua famiglia, rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato idonea a determinare una situazione critica di sussistenza, sulla base delle circostanze del singolo caso, nell'ordinare la confisca fa salvo il diritto di usufrutto del titolare ».

Art. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « sottoporre i beni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), alle misure ivi previste, ».

Art. 12.

1. All'articolo 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro » sono soppresse e le parole: « non sia stato precedentemente disposto il sequestro » sono sostituite dalle seguenti: « non siano stati precedentemente disposti i provvedimenti di cui all'articolo 20 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le impugnazioni dei provvedimenti con i quali il tribunale dispone l'applicazione, il diniego o la revoca delle misure di cui all'articoli 20 e del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 324 del codice di procedura penale »;

c) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « motivata dal concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati »;

d) al comma 3-bis, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « motivata dal concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati ».

Art. 13.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) in caso di prove sopravvenute alla conclusione del procedimento o scoperta di prove nuove ovvero acquisite ma non valutate, che sole o unite a quelle già valutate escludano l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca »;

b) alla lettera b), le parole: « in modo assoluto » sono soppresse;

c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) quando, successivamente al decreto di confisca, sopravviene provvedimento di revoca della misura personale di cui al comma 5 dell'articolo 7 ».

Art. 14.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 1-bis. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il controllo giudiziario e gli altri provvedimenti cautelari previsti dal presente decreto, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 24. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale ».

Art. 15.

1. Gli articoli 33, 34 e 34-bis del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono abrogati.

Art. 16.

1. All'articolo 35-bis del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, rispondono per gli atti di gestione che hanno determinato un decremento del valore del compendio in sequestro ».

Art. 17.

1. Al comma 3 dell'articolo 84 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che possano costituire presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione »;

b) i commi 4 e 4-bis sono abrogati.

Art. 18.

1. Al comma 2 dell'articolo 84 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « antimafia » sono inserite le seguenti: « di tipo liberatorio »;

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « L'informazione antimafia a carattere interdittivo perderà di efficacia *ex tunc* qualora, alla scadenza del terzo mese successivo alla data della sua emissione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove ha sede l'impresa, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia non abbiano richiesto al tribunale competente l'applicazione di una misura di prevenzione. L'informazione antimafia interdittiva perde efficacia nel caso in cui il tribunale rigetti la richiesta di applicazione della misura di prevenzione. In caso di accoglimento della richiesta, la misura di prevenzione sostituisce il provvedimento del prefetto ».

2. Al comma 2 dell'articoli 86 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « antimafia » sono inserite le seguenti: « di tipo liberatorio »;

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « L'informazione antimafia a carattere interdittivo perderà di efficacia *ex tunc* qualora, alla scadenza del terzo mese successivo alla data della sua emissione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove ha sede l'impresa, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia non abbiano richiesto al tribunale competente l'applicazione di una misura di prevenzione. L'informazione antimafia interdittiva perde efficacia nel caso in cui il tribunale rigetti la richiesta di applicazione della misura di prevenzione. In caso di accoglimento della richiesta, la misura di prevenzione sostituisce il provvedimento del prefetto ».

Art. 19.

1. All'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è abrogato;

b) al comma 7-bis dopo le parole: « poteri di accesso, » sono inserite le seguenti: « una volta divenuta efficace ai sensi dell'articolo 94, »;

c) al comma 7-bis, le lettere c) ed f) sono abrogate.

Art. 20.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 94 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Fermo restando il divieto di stipula di cui al comma 1, l'informazione antimafia interdittiva non ha effetti prima che siano trascorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento all'impresa interessata. Se è proposto ricorso avverso l'informazione interdittiva con contestuale domanda cautelare, l'efficacia è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla notificazione del ricorso, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare, ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare ».

Art. 21.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

